



Circolare n. 36/2024 RG

Roma, 21 ottobre 2024

*Alle Organizzazioni territoriali
Alle imprese associate*

OGGETTO: rendicontazione gasolio agricolo e fatturazione delle prestazioni agromeccaniche.

Con crescente frequenza si assiste a contestazioni degli uffici delegati all'assegnazione e alla verifica dei consumi di carburante agricolo, riguardo a veri o presunti inadempimenti.

Le verifiche riguardano sia gli agricoltori, per il gasolio assegnato per proprio conto, sia le imprese agromeccaniche, con il controllo incrociato sulle superfici lavorate per conto terzi e vertono su varie situazioni, che si ritiene utile esaminare singolarmente:

1. mancata iscrizione in anagrafe dei terreni;
2. acquisto di prodotto "in piedi";
3. soggetto non agricoltore;
4. non corrispondenza fra beneficiario delle prestazioni e intestatario della fattura.

Mancata iscrizione dei terreni in anagrafe

L'obbligo non è rintracciabile, se non indirettamente, nel D.M. 454/2001, poiché all'epoca l'anagrafe aveva una funzionalità ridotta: solo a partire dalla legge finanziaria per l'anno 2015, l'accertamento della consistenza dei terreni è stato direttamente collegato all'anagrafe.

Se un terreno viene concesso in uso, senza legittimo titolo di conduzione, ad un agricoltore, oppure è stato abbandonato e lavorato "di fatto", non può essere iscritto in anagrafe e non ha quindi diritto al gasolio agevolato, anche da parte del contoterzista incaricato della lavorazione.

Qualche regione consente di verificare se il terreno è iscritto, purché se ne conosca l'esatta identificazione catastale; in altri casi la verifica è possibile solo in senso quantitativo, quando le superfici lavorate superano quella dell'azienda agricola.

Al riguardo è bene premettere che al contoterzista, e a qualunque altro soggetto diverso dal legittimo conduttore e dal suo CAA o professionista, è preclusa la possibilità legale di verificare chi abbia la conduzione di una certa particella.

Il D.M. 454/2001 obbliga l'impresa agromeccanica ad effettuare una sola verifica, e cioè che l'azienda agricola sia iscritta al registro delle imprese, che realizza il regime di "pubblicità" stabilito dal Codice Civile, ed è quindi accessibile a chiunque.

L'unica colpa che si potrebbe ascrivere al contoterzista riguardare solo questa omissione: altri controlli non possono essere esperiti e si può fare affidamento solo sulla dichiarazione da parte del cliente.

L'accertamento dell'irregolarità a consuntivo, da parte dell'ufficio, comporta quanto meno il disconoscimento del consumato per tali lavori e superfici e il suo accredito come rimanenza, ancorché virtuale, per l'anno successivo.

In altri casi la regione (o l'ente delegato) ha segnalato il fatto all'U.T.F., che ha provveduto al recupero dell'accisa con applicazione delle sanzioni amministrative e penali (ove applicabili).



A tal fine è opportuno sensibilizzare le imprese associate sull'opportunità di far sottoscrivere una dichiarazione che i terreni sono tutti iscritti in anagrafe, sia ai nuovi clienti, sia a quelli che segnalano un aumento delle superfici rispetto agli anni precedenti.

Acquisto di prodotto “in piedi”

L'acquisto del soprassuolo vegetale derivante dalla coltivazione, da parte di altri o, come si dice, “in piedi” non consente di norma l'impiego di gasolio agevolato, poiché il terreno è iscritto nell'anagrafe dell'azienda cedente.

La vendita del prodotto configura comunque un affitto temporaneo, in quanto è l'acquirente ad assumersi il rischio d'impresa: se, dopo la cessione, un evento fortuito determinasse la perdita della produzione, il danno sarebbe a carico del cessionario.

La formula della vendita “in piedi” ha una forte connotazione elusiva: il cedente mantiene la titolarità della conduzione, con i relativi benefici: diritto ad acquistare il carburante agevolato, percezione dei contributi comunitari, mantenimento dello status di coltivatore diretto, ecc.

Nell'eventualità di un controllo sui destinatari delle prestazioni agromeccaniche (cure colturali, raccolta e trasporto) il contoterzista verrebbe accusato di avere impiegato il prodotto agevolato per usi illegittimi, con tutte le relative conseguenze.

Nel caso si preveda di eseguire lavorazioni su colture che il committente avesse acquistato “in piedi” è indispensabile acquistare, nei tempi richiesti, to un quantitativo sufficiente di gasolio per autotrazione, non essendo possibile impiegare (e giustificare) quello agevolato.

Prestazioni rese a soggetto non agricoltore

Le lavorazioni agricole svolte in favore di altra impresa agromeccanica non sono ammesse all'impiego del gasolio agevolato: nel caso di impresa con doppia attività, non in regime di connessione, bisogna assicurarsi che la prestazione sia svolta in favore della sola attività agricola.

Talvolta è accaduto che il cliente, agricoltore storicamente iscritto come tale alla Camera di commercio, alla data del controllo da parte della regione risultasse cancellato a seguito di modifiche alla struttura aziendale o alla ragione sociale.

È opportuno sensibilizzare i soci in tale senso: una variazione della ragione sociale o della partita IVA può essere l'indizio di una cancellazione o modifica dell'iscrizione di cui si deve tenere conto, almeno in sede di rendicontazione dei consumi.

La verifica sull'iscrizione al registro delle imprese può non essere sufficiente a identificare il destinatario delle prestazioni agromeccaniche come soggetto avente diritto ad usufruire del gasolio agricolo in forma diretta e, di conseguenza anche in via indiretta attraverso il contoterzista.

Per essere ammessa al beneficio fiscale come “agricola”, l'azienda deve svolgere un'attività agricola sia sul piano oggettivo sia sotto l'aspetto soggettivo, nel senso che la stessa deve essere produttiva di reddito agrario.

Un tipico esempio di attività potenzialmente agricola ma non necessariamente produttiva di reddito agrario è quella degli allevamenti senza terra, ovvero che hanno un ordinamento colturale tale da non raggiungere il limite minimo di unità foraggere producibili in proprio.

La circostanza non è verificabile dal semplice esame della visura camerale e in varie occasioni – con relative contestazioni e sanzioni - è emersa a seguito di controllo effettuati dalla regione o dagli organi di polizia tributaria.



Con gli allevamenti di maggior rilevanza, soggetti a precisi criteri di qualificazione del fornitore, è consigliabile fare inserire nel contratto una liberatoria sulla reale natura dell'attività e su eventuali maggiorazioni di prezzo da applicare in caso di uso del gasolio per autotrazione.

Fatturazione a soggetto diverso dal destinatario delle prestazioni

Il fenomeno si sta estendendo in seguito alla sempre più spinta terziarizzazione che sta interessando anche il settore agricolo: Tizio commissiona un lavoro agricolo ad un contoterzista, che si reca sul fondo di Caio e lo esegue come da contratto.

Non c'è dubbio che si tratti di un lavoro agricolo svolto in favore di un'azienda agricola (Caio): tuttavia, la fattura viene intestata a Tizio che, in forza di un accordo di più ampia portata, provvede al pagamento.

In sede di rendicontazione si pone il problema, nel caso in cui l'intestatario della fattura non sia iscritto al registro delle imprese come agricoltore: nel passato alcune regioni non contestavano tale circostanza, che da qualche tempo viene invece censurata.

In sede di verifica, la rendicontazione del gasolio viene negata, ritenendo che il beneficiario della lavorazione (e quindi dell'agevolazione) debba identificarsi con il destinatario della fattura.

Tale interpretazione è comprensibile, ma semplicistica e diversa da quanto ha previsto il legislatore, quando ha emanato il regolamento applicativo (D.M. 454/2001).

Nell'art. 6, comma 7, terzo periodo, ove si stabiliscono gli obblighi di rendiconto dei consumi da parte delle imprese agromeccaniche, si stabilisce che all'elenco dei clienti beneficiari delle lavorazioni devono essere allegate le copie delle fatture.

Ma il testo non si ferma qui, aggiungendo che tali fatture devono recare l'indicazione dei destinatari delle prestazioni: perché?

Chi scrive è il ministero delle Finanze, che sa benissimo cosa deve contenere una fattura; eppure, si premura di aggiungere che, oltre a tutto il resto, bisogna specificare il soggetto a cui è stato fatto il lavoro, che potrebbe non identificarsi con l'intestatario del documento.

In tal caso gli estremi dell'azienda agricola beneficiaria verranno indicati nell'elenco dei clienti previsto dallo stesso art. 6, comma, 7, terzo periodo; nella fattura, oltre all'intestatario della stessa, verranno indicati i dati del beneficiario della lavorazione.

Allo stato attuale, nonostante il tempo trascorso dall'emanazione del decreto, non è ancora riscontrabile in giurisprudenza una sentenza al riguardo, che potrebbe essere dirimente nel perdurante silenzio del ministero (e dell'Agenzia delle dogane) riguardo all'interpretazione data.

Tuttavia, il fatto che varie amministrazioni abbiano ammesso la rendicontazione dei consumi effettuata secondo le modalità sopra descritte, lascia pensare che si tratti di atto deliberato.

Cordiali saluti

Ufficio tecnico CAIAGROMECC

